



**Oggetto:** parere sul DDL n. 193, “Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione”, presentato dalla Giunta regionale in data 31 gennaio 2023.

Il presente parere è reso su richiesta del Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell’art. 7, co. 1, lett. e), della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9, recante “Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale” e ss.mm.ii.

Del testo del DDL, il Garante evidenzia, in particolare, l’art. 7, rubricato “Tutela dei minori stranieri non accompagnati”, ove vengono disciplinati vari interventi in armonia con la legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati).

A tale proposito si deve evidenziare che, dal 28 dicembre 2022, è in vigore il D.P.R. 4 ottobre 2022, n. 191 (Regolamento recante modifiche al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell’art. 22 della legge 47/2017, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati). Trattasi di una normativa da lungo attesa che viene a disciplinare in dettaglio il permesso di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati (MSNA) relativamente alle varie situazioni, ove la prassi era gestita dalla discrezionalità dell’autorità amministrativa.

Sinteticamente, al di là della documentazione prevista, anche per quanto può qui interessare, si possono evidenziare alcune particolari innovazioni:

- il permesso di soggiorno “per integrazione”, emesso con decreto motivato del Tribunale per i Minorenni, valevole fino ai 21 anni di età per quei neo-maggiorenni che così possono continuare il loro inserimento sociale iniziato prima del compimento della maggiore età;
- il permesso di soggiorno per richiesta di asilo rilasciato al MSNA, in caso di diniego della protezione internazionale, può essere convertito, anche dopo il raggiungimento della maggiore età, in quello in quello per studio, lavoro o esigenze sanitarie (in precedenza non potevano rimanere in Italia in modo regolare, anche se quivi presenti da vari anni);
- il permesso di soggiorno per motivi familiari per il minore in affidamento;
- il permesso di soggiorno per minore età consente l’esercizio del lavoro autonomo e subordinato nonché lo svolgimento di attività lavorativa e formativa finalizzata all’accesso al lavoro nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro minorile (prima non consentito da una interpretazione discrezionale dei centri per l’impiego).

Tale ultima precisazione è di particolare rilievo, in quanto i vari tutori riferiscono che, molto spesso, i MSNA ricevono forti pressioni dai genitori, rimasti nel Paese di origine e che li hanno inviati in Europa per lavorare e contribuire fattivamente al sostentamento della famiglia. I genitori lamentano con decisione la assenza o la riduzione di aiuti economici e si stupiscono di come i minori stessi siano inseriti in strutture che non li facciano lavorare o studiare: donde il senso di colpa da parte dei

MSNA stessi ed il tentativo di poter comunque guadagnare qualcosa, con il rischio di farlo in modo non corretto o, perfino, illegale.

**Ora, ammessa e disciplinata dal D.P.R quest'ultima possibilità, questo Garante suggerisce di inserirla espressamente nel DDL, ad esempio come ulteriore lettera c) del comma 2 dell'art. 3 (Interventi in ambito lavorativo),**

Il DDL, nel comma 2, lett. g), dell'art. 7, dispone che l'Amministrazione regionale *"sostiene l'attività del Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza nella promozione dell'attività dei tutori volontari previsti dall'articolo 11 della legge 47/2017"*. Si ricorda che il Garante regionale dei diritti della persona, ai sensi della citata legge regionale 9/2014 ess.mm.ii., quale organo monocratico, svolge le funzioni di Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, delle persone private della libertà personale e di quelle a rischio di discriminazione.

L'art. 11 della citata legge 47/2017, cd. legge "Zampa", attribuisce ai Garanti regionali, tra l'altro, il compito di provvedere alla selezione ed alla formazione degli aspiranti tutori volontari di MSNA, i cui nominativi confluiranno – previa acquisizione di specifica dichiarazione di disponibilità – all'apposito elenco dei tutori volontari di MSNA istituito e tenuto presso il Tribunale per i Minorenni.

Il Garante (cfr., da ultimo, la Relazione del Garante regionale dei diritti della persona - anno 2022 - ex art. 13 della L.R. 9/2014) aveva già suggerito di valutare con maggiore attenzione, per quanto di competenza, le seguenti proposte, stimulate a livello nazionale anche dall'AGIA (Autorità garante dell'infanzia ed adolescenza: nota più semplicemente come Garante nazionale): la previsione di permessi di lavoro in grado di essere di concreto aiuto per i tutori volontari che sono, in maggioranza, impegnati anche nello svolgimento di un'attività lavorativa; un rimborso delle spese sostenute in proprio per l'esercizio della funzione tutoria; la predisposizione di una polizza assicurativa per la responsabilità civile.

Di fatto, a seguito di quanto disposto dall'art. 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), sono state stanziare somme, pari ad un milione di euro annui, a decorrere dall'anno 2020, da destinare alle seguenti finalità:

- "a) interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, di cui alla legge 7 aprile 2017, n. 47;*
- b) rimborso a favore delle aziende di un importo fino al 50 per cento dei costi sostenuti per permessi di lavoro retribuiti accordati come clausola di maggior beneficio ai tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, fino a 60 ore per tutore, per adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria;*
- c) rimborso a favore dei tutori volontari delle spese sostenute per adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria".*

Dopo una lunga attesa, è stato emanato il decreto del Ministero dell'Interno 8 agosto 2022, recante "Disciplina delle modalità dei rimborsi e degli interventi in favore dei tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati", che definisce la procedura volta ad ottenere, da parte dei tutori volontari di MSNA, i rimborsi per le spese di viaggio sostenute, i permessi di lavoro retribuiti e un'equa indennità, alla cessazione di tutele particolarmente onerose e complesse, al termine delle stesse.

Si evidenzia come, al là della prevista procedura, alquanto farraginoso ed il limite dello stanziamento (che si spera venga rinnovato ed ampliato), la normativa ha accolto non

totalmente le richieste formulate dall'AGIA: rimane soprattutto inevasa la richiesta di una polizza assicurativa per la responsabilità civile dei tutori.

**Ora, questo Garante propone di inserire nel DDL in esame la predisposizione di una polizza assicurativa per i tutori dei MSNA da parte ed a carico dell'Amministrazione regionale, nonché invita il Consiglio a vagliare la possibilità di integrare e/o di affiancarsi a quanto finora sancito, in maniera affatto insufficiente, dall'Amministrazione nazionale.**

Inoltre, per quanto di competenza, si esprime apprezzamento per l'art. 11 del DDL, proprio per la gravità del fenomeno di riferimento (Interventi contro tratta, sfruttamento, volenza e riduzione in schiavitù) e si sottolinea la particolare attenzione che deve essere rivolta alla formazione/riconoscimento dei mediatori culturali, di cui all'art. 12 del DDL medesimo, posto che tale delicata ed essenziale funzione non può esaurirsi, semplicisticamente, in una attività di mera traduzione/interpretazione linguistica, ma contribuire attivamente alla "integrazione" (e non all'assimilazione) del MSNA nel nostro Paese.

Pertanto, con queste osservazioni, si esprime nell'insieme parere positivo sul DDL in oggetto.

Si coglie l'occasione per formulare un cordiale saluto.

Il Garante regionale dei diritti della persona  
Prof. Paolo Pittaro

*f.to digitalmente*

*ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.*